



Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 dell'8 agosto 2022

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Autorizzazioni

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 5 Rispetto della *privacy*

Art. 6 Tutela dei dati particolari

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 8 Riprese televisive

Art. 9 Riprese *streaming* e archivio comunale

Art. 10 Svolgimento in videoconferenza da remoto delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Art. 11 Svolgimento in videoconferenza da remoto delle sedute della Giunta Comunale

Art. 12 Norma di rinvio

Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, videoconferenza da remoto, su *internet* tramite pagina *web* o su una rete televisiva, applicativi o piattaforme *on line*, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle Commissioni consiliari.
2. La videoripresa e trasmissione *web* o televisiva delle attività dell'Amministrazione saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Funzioni

1. Il Comune attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso *web* delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.

Art. 3 Autorizzazioni

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via *web* delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito *web* del Comune) senza nessuna limitazione, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via *internet* delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale ove eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale, con contestuale informativa al Consiglio Comunale.

2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, *web*, diretta, differita);
- titolare responsabile del trattamento dei dati.

3. L'autorizzazione, anche in forma verbale, comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di *privacy*, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.

5. Il Presidente del Consiglio raccolta la domanda, o la richiesta verbale, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, anche per le vie brevi, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego motivato in qualsiasi forma.

6. Le domande dovranno essere presentate almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la seduta del Consiglio Comunale e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
7. Il Presidente può rilasciare l'autorizzazione anche prima della seduta o in corso di seduta.
8. Il diniego alla videoripresa o ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio e va motivato in base a criteri oggettivi e facilmente verificabili.

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le videoriprese potranno coinvolgere i consiglieri, il pubblico, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.
3. Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Presidente del Consiglio comunale.
4. I consiglieri e gli amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
5. In entrata della sala consiliare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.

Art. 5 Rispetto della *privacy*

1. In aggiunta a quanto espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le indicazioni del Garante e la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 Tutela dei dati particolari

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (*ex sensibili*), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta *streaming* o videoripresa da remoto.

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle videoriprese effettuate deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
2. I soggetti autorizzati che violino tali principi, sia nelle videoriprese che nella diffusione delle immagini, verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare videoriprese e decadranno dal relativo diritto.

3. È vietato il commercio del materiale videoriprese e audiovisivo da parte di chiunque.
4. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
5. Il Comune, in quanto istituzione, ed i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni, videoriprese e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni, sulla base della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare.

Art. 8 Riprese televisive

1. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate, compresi i giornalisti.

Art. 9 Riprese *streaming* e archivio comunale

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in *streaming* (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni *streaming* delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.
3. È sempre possibile la ripresa con trasmissione in differita.
4. Le riprese video potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
5. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.
6. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di anni 5 sul sito istituzionale.
7. Dopo il decorso di 5 anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione *on line*, le registrazioni verranno cancellate nell'anno successivo, predisponendo apposito verbale.
8. La cancellazione avverrà una volta ogni anno su base delle annualità di riferimento.

Art. 10 Svolgimento in videoconferenza da remoto delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

1. Le sedute consiliari possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza o di accertata impossibilità di partecipazione da parte dei consiglieri, del Segretario comunale o del suo vicario, dovuta a motivi di salute che comportano l'isolamento ovvero ad impossibilità fisica di accedere al luogo di svolgimento della seduta.
2. Le Commissioni consiliari e gli uffici a loro supporto per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie, su decisione del proprio Presidente sentiti i rispettivi componenti.
3. Al ricorrere dei presupposti di cui al comma 1, la modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.
4. La seduta può avvenire o solo in videoconferenza o solo in presenza, e – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale o della Commissione Consiliare.

5. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
6. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità “*da remoto*”, con la possibilità che tutti i suoi componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
7. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
8. Qualora si proceda in videoconferenza, prima dell'orario fissato per l'inizio della seduta, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.
9. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, salvo i casi di seduta segreta.
10. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza privata dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
11. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente, al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
12. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
13. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario.
14. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 60 minuti dalla sua sospensione.
15. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti dell'organo e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

Art. 11 Svolgimento in videoconferenza da remoto delle sedute della Giunta Comunale

1. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute della Giunta comunale rientra nelle prerogative del Sindaco o del Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento.
2. La seduta può avvenire in videoconferenza, in presenza, nonché in modalità mista con alcuni componenti l'organo o il Segretario comunale presso la sede istituzionale e – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'invito di convocazione, anche senza particolari formalità.
3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti o anche soltanto alcuni componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
4. Le sedute della Giunta comunale sono segrete, salva diversa disposizione del Sindaco per la singola seduta.
5. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle sedute in videoconferenza della Giunta comunale si applicano le modalità previste per le sedute in videoconferenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili.

Art. 12 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio *on line*.